

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1997

concernente la conclusione del protocollo di adesione del Principato di Monaco alla convenzione per la protezione delle Alpi

(98/118/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità europea è parte della convenzione sulla protezione delle Alpi (convenzione delle Alpi)<sup>(3)</sup>;

considerando che la protezione delle Alpi costituisce un aspetto fondamentale per l'insieme degli Stati membri dato il carattere transfrontaliero dei problemi economici, sociali ed ambientali dell'arco alpino;

considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati del protocollo di adesione del Principato di Monaco alla convenzione sulla protezione delle Alpi e che lo ha firmato il 20 dicembre 1994;

considerando che il consenso ad essere vincolati dalla convenzione delle Alpi presuppone inoltre il consenso ad essere vincolati dal protocollo che amplia il campo geografico d'applicazione della convenzione;

considerando che l'estensione della convenzione delle Alpi al Principato di Monaco consente di assicurare una migliore protezione delle Alpi sulla totalità dell'arco alpino;

considerando che occorre pertanto che la Comunità approvi il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato in nome della Comunità il protocollo di adesione del Principato di Monaco alla convenzione per la protezione delle Alpi.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare in nome della Comunità lo strumento di approvazione presso la Repubblica austriaca, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. LAHURE

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 18. 11. 1997, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU C 339 del 10. 11. 1997.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 12. 3. 1996, pag. 31.